



33425-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1061/2020
CARLA MENICHETTI		CC - 28/10/2020
MAURA NARDIN		R.G.N. 15441/2020
ALDO ESPOSITO		
MARIAROSARIA BRUNO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1 (omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 26/2/2020, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da (omissis) per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere e agli arresti domiciliari nel periodo dal 20/9/2010 al 27/6/2012, in seguito ad applicazione di misura cautelare emessa nell'ambito di un procedimento nel quale era indagato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 309/90.

Il ricorrente, a cui si contestava di avere concorso nella commercializzazione di sostanze stupefacenti unitamente ad esponenti del clan (omissis), era assolto dall'accusa con sentenza dal Tribunale di Napoli, irrevocabile il 29/9/2015, per non aver commesso il fatto.

Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente, connotati da grave negligenza ed imprudenza, una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.

Si legge nel ricorso che l'impugnata ordinanza meriterebbe ampia censura, essendo fondata su erronee argomentazioni.

Il comportamento valutato come "gravemente negligente e imprudente" del (omissis) sarebbe da collegarsi a semplici rapporti di frequentazione con (omissis) e (omissis) originari coimputati.

La Corte di merito, al fine di escludere il diritto all'indennizzo ha citato due conversazioni intercorse con i predetti, mettendo in rilievo la circostanza che il richiedente si è astenuto dal rendere dichiarazioni in proposito.

Sebbene il (omissis) si sia avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia reso innanzi al G.i.p., ha successivamente chiarito la sua posizione nel corso dell'interrogatorio svolto in seguito alla ricezione dell'avviso ex art 415-bis cod. proc. pen.

In tale occasione ha spiegato che (omissis) lo aveva invitato a recarsi dal suo fornitore di infissi di alluminio perché quest'ultimo ritardava nella consegna della merce commissionata, impedendo la prosecuzione di lavori.

Nulla ha dichiarato in ordine alla conversazione intercorsa con (omissis) (omissis),

Ebbene, lamenta la difesa, il diritto al silenzio è una facoltà pienamente riconosciuta all'imputato nel corso del procedimento e del processo, essa, infatti, trova fondamento in principi di rango costituzionale. La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, ha chiarito come il silenzio, espressione di strategie difensive, non precluda, *ex se*, la possibilità di ottenere l'indennizzo.

Pertanto, la scelta di chi è stato privato della libertà personale di avvalersi della facoltà di non rispondere non può valere per fondare un giudizio positivo di sussistenza della colpa nell'ambito del procedimento per la riparazione.

Al soggetto incolpato viene assicurato il diritto di scegliere, senza alcun condizionamento, se concorrere o meno all'accertamento del fatto addebitatogli: la facoltà di non rispondere è intimamente connessa al diritto di difesa, di cui rappresenta una indispensabile pre-condizione. La Corte adita avrebbe dovuto prestare particolare attenzione al fatto che il precetto costituzionale imponga di guardare all'indagato come ad un presunto non colpevole. Sul piano logico, prima ancora che su quello giuridico, sarebbe inammissibile pretendere da tale soggetto un contributo conoscitivo in ordine a circostanze che si devono ritenere da lui non conosciute, in quanto, appunto, presunto innocente. L'unica soluzione rispettosa della presunzione di non colpevolezza è, dunque, quella di escludere ogni obbligo di collaborazione a carico dell'interrogato e di vietare all'autorità procedente di coltivare anche solo un'aspettativa di collaborazione.

Nel caso in esame, essendo stata accertata la completa estraneità del (omissis) ai fatti per cui è processo, nessun chiarimento avrebbe potuto pretendersi in ordine alla vicenda in cui era rimasto coinvolto.

La presunzione d'innocenza, sancita dallo stesso art. 6, comma 2, CEDU, comporta che debba essere l'accusa a provare la colpevolezza dell'imputato: se si costringesse quest'ultimo a deporre come teste sul fatto proprio, si invertirebbe tale onere istruttorio e ne deriverebbe l'imposizione di un obbligo di veridicità non consentito (CEDU, 21 dicembre 2000, McGuinness c. Irlanda, § 40; CEDU, 8 febbraio 1996, Murray c. Regno Unito).

Il comportamento di colui il quale si avvalga della facoltà di non rispondere, va necessariamente considerato come un dato non suscettibile di valutazione probatoria, tanto meno sfavorevole.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. In subordine, ha chiesto che venga rigettato il ricorso, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. La vicenda, ricostruita in modo puntuale e dettagliato dalla Corte di merito, rivela che il (omissis) aveva posto in essere una serie di comportamenti suscettibili di ingenerare nell'Autorità procedente la convinzione che egli avesse partecipato all'attività del commercio degli stupefacenti unitamente ai fratelli (omissis) entrambi condannati per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, ed il primo anche per il delitto di partecipazione al clan camorristico "(omissis)".

A questo proposito, l'ordinanza ha messo in rilievo come il (omissis), nonostante l'assoluzione, avesse agito con grave imprudenza e negligenza, contribuendo causalmente all'adozione del provvedimento restrittivo.

E' noto come, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, debba valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri).

La Corte territoriale ha offerto adeguata giustificazione della ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo, valutando come gravemente imprudente e negligente il comportamento serbato dall'istante. Il ricorrente invero ha intrattenuto stretti rapporti di frequentazione con (omissis) (omissis), il quale, oltre ad essere dedito al commercio degli stupefacenti unitamente al fratello, era intraneo al clan (omissis).

Sono richiamate in motivazione alcune conversazioni intercettate, dalle quali risulta che il (omissis) assistette ad un lite tra (omissis) e (omissis)

(omissis) scatenata da ragioni relative al prezzo di vendita dello stupefacente e che (omissis) unitamente al (omissis) si portò al cospetto di (omissis) (omissis) padre del (omissis), per la composizione della questione.

In altra conversazione intrattenuta con (omissis) il (omissis) viene incaricato di "prendere un po' le misure" da "quello dell'alluminio". L'analisi del contenuto di tale conversazione, evidenziata in motivazione, rivela incongruenze logiche che il richiedente non ha saputo chiarire.

Ebbene, l'aspetto della frequentazione è suscettibile di costituire elemento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, avendo questa Corte affermato, in plurime pronunce, che: «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa» (così ex multis Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 Rv. 258610).

Nel presente caso, la frequentazione con soggetti coinvolti nel traffico degli stupefacenti e nella malavita organizzata locale è stata poi accompagnata da conversazioni dal tenore ambiguo, che solo parzialmente, e a notevole distanza di tempo, sono state spiegate dal ricorrente.

In conclusione, le considerazioni della Corte territoriale non si sono discostate da una ponderata e logica valutazione, giuridicamente corretta, della condotta attribuita al (omissis). La Corte di merito, valorizzando autonomamente, agli effetti del giudizio di riparazione, la rilevanza ed il significato di comportamenti di contiguità con ambienti criminali, apprezzati come fatti ostativi gravemente colposi e sinergici rispetto alla misura subita, ha pienamente rispettato i criteri determinati in sede di legittimità. Ciò sulla scorta del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'aver l'interessato dato causa all'instaurazione della custodia cautelare per colpa grave, consistita nell'aver tenuto comportamenti improntati a macroscopica leggerezza e imprudenza, idonei ad essere interpretati, nella fase iniziale delle indagini, non come semplice connivenza, ma come concorso nel reato (Sez. 4, n. 37567 del 02/04/2004, Barison, Rv. 22914201).

3. Quanto al silenzio serbato dal ricorrente, fermo restando il diritto dell'indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere, la Corte di legittimità, ha avuto modo di affermare in diverse pronunce che il silenzio e la reticenza possono rilevare ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione

ostativa del dolo o della colpa grave quando l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare. (così ex multis Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Rv. 242757).

Fatta eccezione per talune isolate pronunce, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio di diritto secondo il quale la "colpa grave", prevista dall'art. 314, comma primo, cod.proc.pen., non può mai fondarsi sul mero silenzio serbato dall'interessato nel corso del procedimento penale dal quale è scaturita la sentenza assolutoria, perché la scelta difensiva di avvalersi della facoltà di non rispondere non può valere ex se a fondare un giudizio positivo di sussistenza della colpa, non solo per rispetto delle strategie difensive che abbia ritenuto di adottare chi è stato privato della libertà personale, ma soprattutto perché l'imputato e il difensore hanno esercitato un loro legittimo diritto riconosciuto dalle regole del procedimento penale, e cioè il "diritto a non rispondere" previsto dall'art. 64, comma terzo, lett. b), cod.proc.pen.

Si è tuttavia precisato che, qualora il soggetto sottoposto a custodia cautelare abbia adottato quale strategia difensiva il silenzio e risulti che questo abbia impedito che emergessero subito dati di fatto che, se conosciuti tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà, egli non può fondatamente dolersi della ingiusta detenzione, in quanto il silenzio ha assunto il valore della violazione di una norma di prudenza (così in motivazione Sez. 4, n. 40902 del 23/09/2008, Rv. 242756; conformi Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, Rv. 242760; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Rv. 251325).

Da tali insegnamenti si ricava che, in tema di equa riparazione, in presenza di comportamenti ambigui, carichi di negative valenze per l'indagato e suscettibili di essere interpretati a suo carico in sede di adozione di una misura cautelare, è onere dell'interessato, ferma restando la legittima facoltà di non rispondere, apportare immediati contributi chiarificatori del loro significato. Ove ciò non avvenga, può attribuirsi valore ostativo al silenzio serbato dal richiedente che, ingenerando nell'Autorità la convinzione della legittimità dell'adottata interpretazione, ha instaurato e mantenuto lo stato detentivo.

Ebbene, la mancanza di spiegazioni idonee ad attribuire un significato diverso agli elementi emersi a carico del ricorrente ha indubbiamente inciso sull'adozione della misura e sul suo mantenimento, come evidenziato correttamente dai giudici, contribuendo alla formazione del convincimento, nell'Autorità, di un'apparente partecipazione del (omissis) all'attività criminosa.



Sul punto l'argomentare della difesa non è conferente, poiché si richiamano principi (facoltà dell'incolpato di autodeterminarsi liberamente nella scelta di non rispondere in sede di interrogatorio, presunzione di innocenza fino alla sentenza irrevocabile di condanna, generale divieto dell'onere di provare la propria innocenza da parte dell'incolpato) che non trovano dimora nell'ambito della peculiare procedura riguardante l'equa riparazione per ingiusta detenzione che, dotata di chiare connotazioni civilistiche (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 11428 del 21/02/2012 Cc. (dep. 23/03/2012) Rv. 252735 - 01), non è tesa ad accertare la responsabilità del richiedente, funzione tipica del processo, ma ad individuare la ricorrenza dei requisiti per la concessione dell'indennizzo (cfr. Sez. 4, n. 18828 del 28/03/2019, Rv. 276261 - 01: "Il procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l'istante ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda (la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione), mentre alla parte resistente incombe di provare il dolo o la colpa grave da parte dell'istante medesimo quali causa o concausa del provvedimento restrittivo").

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano in euro 1000,00, oltre accessori di legge.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano in complessivi euro 1000,00, oltre accessori di legge.

In Roma, così deciso il 28 ottobre 2020


Il Consigliere estensore

Mariarosaria Bruno



Il Presidente

Fausto Izzo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

27/10/2020

oggi, _____

IL DIRETTORE

Giuseppe Capata

